



## TRIBUNALE DI RIETI

Dec. 27/2025

**Oggetto:** Programma lavorativo dei magistrati onorari confermati in servizio presso l'ufficio del giudice di pace e presso il Tribunale di Rieti

Il Presidente ff dottor Costantino De Robbio,

viste le modifiche alla disciplina della magistratura onoraria apportate dalla legge 15 aprile 2025, n. 51;

ritenuto necessario stabilire il programma lavorativo dei magistrati onorari confermati in servizio presso l'ufficio del giudice di pace e presso il Tribunale di Rieti;

rilevato che la dottoressa Tosi, la dottoressa Giannitti, la dottoressa Grana e il dottor Auriemma hanno optato per il regime di esclusività, mentre la dottoressa Tassi ha optato per il regime di non esclusività;

ritenuto di dovere adeguare i limiti di impegno a quelli massimi stabiliti dalla legge menzionata, pari a 36 ore settimanali per i Giudici onorari che hanno optato per il regime di esclusività e di 16 ore settimanali per i Giudici onorari che hanno optato per il regime di non esclusività;

che nel limite predetto vanno ricomprese sia le attività da svolgere necessariamente in ufficio (come ad esempio la celebrazione delle udienze in presenza) che quelle che possono essere svolte in luoghi diversi (come ad esempio quelle di scrittura dei provvedimenti o di formazione a distanza);

ritenuto che i limiti predetti possono essere assicurati con l'introduzione di una seconda udienza settimanale per i Giudici onorari che hanno optato per il regime di esclusività;

sentiti gli interessati mediante riunione svolta in data 12 settembre del 2025 ed acquisite le statistiche e i dati relativi ai flussi e alle pendenze relative ai due anni precedenti;

### DELIBERA L'ADOZIONE DEL SEGUENTE PROGRAMMA LAVORATIVO

1. La dottoressa Tosi, la dottoressa Giannitti, la dottoressa Grana e il dottor Auriemma hanno optato per il regime di esclusività;
2. La dottoressa Tassi ha optato per il regime di non esclusività

- La dottoressa **Giannitti** terrà udienza penale lunedì e udienza quale Giudice Tutelare mercoledì e giovedì;
3. la dottoressa **Grana** terrà udienza civile giovedì e udienza quale giudice delle esecuzioni mercoledì;
  4. Il dottor **Auriemma** terrà udienza penale il martedì e il venerdì;
  5. La dottoressa **Tosi** terrà udienza civile il martedì e il giovedì;
  6. La dottoressa **Tassi**, che ha optato per il regime di non esclusività, terrà udienza civile il venerdì.
  7. Per ciascuna udienza penale saranno fissati e trattati un numero minimo di dieci fascicoli; per ciascuna udienza civile e di volontaria giurisdizione saranno fissati e trattati un numero minimo di cinque fascicoli
  8. Ciascun magistrato dovrà depositare un **numero minimo di provvedimenti** così specificato:
    - Per i giudici addetti al settore penale: 8 dispositivi di sentenze monocratiche al mese per il dottor Auriemma (che svolge in via esclusiva ruolo di Giudice penale) e 4 dispositivi di sentenze monocratiche al mese per la dottoressa Giannitti (che svolge ruolo di Giudice penale e di giudice civile).
    - Per i giudici addetti al settore civile: 4 sentenze monocratiche al mese e 4 tra ordinanze e provvedimenti per la dottoressa Tosi (che svolge ruolo di Giudice civile in via esclusiva); 2 sentenze monocratiche al mese e 2 tra ordinanze e provvedimenti per la dottoressa Tassi (che svolge ruolo di Giudice civile in via non esclusiva), per la dottoressa Grana (che svolge ruolo di Giudice civile e di Giudice delle esecuzioni) e per la dottoressa Giannitti.
  9. Potranno essere fissate udienze straordinarie, calendarizzate un **numero superiore** di udienze e di procedimenti per ciascuna udienza e depositati un numero superiore di provvedimenti rispetto a quelli indicati, ove ciò risulti compatibile con l'orario massimo settimanale di lavoro.
  10. Ciascun giudice onorario dovrà depositare entro il 10 di ogni mese lavorativo una dichiarazione con la quale attesterà, in relazione al mese precedente, di avere svolto quanto previsto dal programma lavorativo nel rispetto dell'orario massimo settimanale, rappresentando altresì le circostanze che gli hanno eventualmente impedito di rispettare il programma lavorativo nell'arco dell'orario settimanale massimo previsto.
  11. Il Presidente del Tribunale verificherà trimestralmente, tramite attestazione di cancelleria, che ciascun magistrato abbia rispettato quanto previsto nel presente programma lavorativo.
  12. Ove il magistrato onorario, nei limiti dell'orario massimo settimanale, abbia tenuto un numero di udienze o depositato un numero di provvedimenti **superiore** a quanto stabilito nel programma di lavoro, il Presidente del Tribunale ne darà atto nel rapporto di cui all'articolo 30 quinquies, comma 2, lettera a del d.lgs. 116 del 2017.

13. La competenza dei Giudici onorari civili - sia con riferimento ai processi di cognizione che alle opposizioni a decreto ingiuntivo - viene limitata alle cause aventi valore massimo di 50.000 euro.

Restano vigenti le restanti disposizioni tabellari, in quanto non incompatibili o non espressamente modificate dalla presente.

Si invii ai Giudici, ai GOP, al COA di Rieti e al Consiglio Giudiziario di Roma

Rieti 18.9.2025

**IL PRESIDENTE ff**

*Costantino DE ROBBIO*



COSTANTINO  
DE ROBBIO  
MINISTERO  
DELLA  
GIUSTIZIA  
19.09.2025  
09:13:09  
GMT+02:00

